

DISCIPLINARE
per l'esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà
nella procedura di rinnovo del Consiglio camerale

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente disciplinare definisce i controlli che la Camera di Commercio I.A.A. di Trento deve effettuare sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, presentate ai fini della determinazione della consistenza delle organizzazioni imprenditoriali, sindacali e delle associazioni dei consumatori nell'ambito della procedura di rinnovo del Consiglio camerale, per accertarne la veridicità dei contenuti.
2. I controlli effettuati dalla Camera di Commercio I.A.A. di Trento sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e alla prevenzione ed eventuale repressione di abusi in relazione alla procedura di assegnazione dei seggi del Consiglio camerale.

ART. 2 — TIPOLOGIA DEI CONTROLLI

1. I controlli effettuati dalla Camera di Commercio I.A.A di Trento sono svolti in forma puntuale e a campione e di tali operazioni viene redatto verbale.
2. I controlli possono essere di tipo preventivo o successivo, a seconda che vengano effettuati durante l'iter procedimentale o successivamente all'adozione dei provvedimenti amministrativi.
3. E' facoltà del responsabile del procedimento determinare ulteriori tipologie di controlli in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, dandone indicazione nel verbale di apertura della procedura di controllo.

ART. 3 — CRITERI PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI ASSOCIATIVI

1. I controlli sono effettuati conformemente alla circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 183847 del 4 ottobre 2011 secondo la quale:
 - a) al fine di garantire la massima riservatezza dei dati associativi trasmessi dalle organizzazioni imprenditoriali, dalle associazioni sindacali e dei consumatori ed anche al fine di evitare un inutile appesantimento della procedura, i controlli a campione sono effettuati, oltre che per rispondere a eventuali richieste dell'autorità giudiziaria, esclusivamente per esigenze di verifiche effettivamente rilevanti ai fini dell'esito della procedura di ricostituzione del Consiglio camerale;
 - b) i controlli degli elenchi degli associati non giustificati da tali rilevanti esigenze sono evitati, costituendo una lesione del diritto alla riservatezza non proporzionale all'effettiva esigenza di tutela della regolarità e trasparenza del procedimento.
2. In base ai criteri a) e b) di cui al punto precedente, nel caso in cui per un settore si candidi un unico soggetto o apparentamento, in assenza di organizzazioni imprenditoriali concorrenti o controinteressate, saranno effettuati esclusivamente i controlli puntuali di cui al successivo art. 4, lett. a), b), c) ed e).
3. Per quanto riguarda la documentazione trasmessa dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori, nel caso in cui per l'unico posto assegnato rispettivamente alle organizzazioni sindacali e

alle associazioni dei consumatori, si candidi un unico soggetto o apparentamento, in assenza di organizzazioni concorrenti o controinteressate, le buste sigillate contenenti gli elenchi degli iscritti non sono aperte e sono custodite agli atti per eventuali successive esigenze connesse a richieste dell'autorità giudiziaria.

ART. 4 - CONTROLLI PUNTUALI

1. E' fatto obbligo di effettuare il controllo puntuale preventivo sui contenuti delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relativamente ai seguenti profili:
 - a) essere rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, redatte secondo quanto indicato nel D.P.Reg. 28 novembre 2007, n. 8/L e s.m.i. e conformemente alla modulistica ad esso allegata;
 - b) accertata provenienza e regolare sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
 - c) adesione dell'organizzazione imprenditoriale ad organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL oppure operatività nella circoscrizione da almeno 3 anni prima della pubblicazione dell'avviso;
 - d) operatività dell'organizzazione sindacale o dell'associazione dei consumatori nella circoscrizione da almeno 3 anni prima della pubblicazione dell'avviso;
 - e) iscrizione o annotazione al Registro delle Imprese delle imprese dichiarate negli elenchi degli associati redatti in conformità dell'Allegato B al D.P.Reg. 28 novembre 2007, n. 8/L e s.m.i.;
 - f) corrispondenza dei codici Ateco delle imprese dichiarate negli elenchi di cui alla lett. e) con le risultanze del Registro delle Imprese rispetto ai settori di attività per i quali l'organizzazione imprenditoriale partecipa alla ripartizione dei seggi del consiglio camerale;
 - g) assenza di duplicazione di imprese negli elenchi di cui alla lett. e) presentati da ciascuna organizzazione imprenditoriale.
2. I controlli di cui alla lettera e), f) e g) sono effettuati in forma automatica, anche avvalendosi di InfoCamere Scpa (società *in house* del sistema camerale), attraverso il confronto dei dati dichiarati dalle organizzazioni imprenditoriali con i dati contenuti nel Registro delle imprese.
3. Ove si riscontrino irregolarità sanabili nelle dichiarazioni di cui al comma 1, il responsabile del procedimento amministrativo comunica, anche avvalendosi di uno specifico indirizzo di posta elettronica certificata predeterminato, le difformità riscontrate all'organizzazione di categoria interessata per consentire la regolarizzazione entro il termine di 10 giorni previsto dal comma 5 dell'art. 7 del D.P.Reg. 28 novembre 2007, n. 8/L e s.m.i..
4. Le posizioni per le quali non venga effettuata la regolarizzazione richiesta dall'Ente camerale non saranno considerate ai fini del calcolo della rappresentatività (cfr. nota Ministero dello Sviluppo Economico 0098348 del 12 giugno 2013).

ART. 5 — CONTROLLI A CAMPIONE SULLE DICHIARAZIONI TRASMESSE DALLE ORGANIZZAZIONI IMPRENDITORIALI

1. I controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà trasmesse dalle organizzazioni imprenditoriali riguardano le imprese indicate negli elenchi delle imprese associate predisposti in conformità dell'Allegato B al D.P.Reg. 28 novembre 2007, n. 8/L e s.m.i. ed hanno per oggetto l'iscrizione dell'impresa all'organizzazione imprenditoriale e la regolarità del pagamento della quota associativa relativa all'anno precedente a quello di avvio della procedura di rinnovo.
2. I controlli a campione saranno effettuati utilizzando il criterio della casualità:

- su di un terzo, arrotondato all'unità superiore, delle dichiarazioni presentate dalle organizzazioni imprenditoriali, con estrazione a sorte del numero di protocollo registrato al momento della presentazione.

Rispetto agli elenchi presentati da ciascuna organizzazione imprenditoriale così estratta, il campionamento avverrà in numero di 50 imprese per l'organizzazione imprenditoriale che dichiara il maggior numero di associati e in numero decrescente, in proporzione al numero degli associati dichiarati e con un minimo di 3 imprese, per le restanti organizzazioni imprenditoriali.

- Su di un terzo, arrotondato all'unità superiore, delle dichiarazioni di apparentamento presentate dalle organizzazioni imprenditoriali, con estrazione a sorte del numero di protocollo registrato al momento della presentazione.

Rispetto a ciascun apparentamento così estratto, il campionamento avverrà sul 10% delle imprese duplicate in quanto dichiarate contemporaneamente da più Associazioni che si presentano nell'apparentamento, da un minimo di 3 e fino a un massimo di 30 imprese.

3. Stabilita la numerosità del campione, le imprese da sottoporre ai controlli di cui al comma 1 del presente articolo saranno individuate in base alla loro posizione nell'elenco oggetto di controllo ed estratte attraverso un piano di campionamento lineare semplice avvalendosi di un programma creato in Microsoft Excel che utilizza la funzione RANDOMIZE() per inizializzare il generatore di numeri casuali secondo il timer di sistema e la funzione RND() per estrarre il campione.
4. Estratto il campione, i funzionari delegati al controllo contatteranno le organizzazioni interessate, anche avvalendosi di uno specifico indirizzo di PEC predeterminato, chiedendo di esibire la documentazione atta a comprovare quanto dichiarato nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.
5. La documentazione di cui al comma 4 deve essere trasmessa o esibita dall'organizzazione interessata entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta.
6. Qualora, a seguito del controllo effettuato sulla documentazione di cui al comma 5 del presente articolo, risulti una difformità pari o superiore al 10% delle imprese sottoposte a campione, si procede con il controllo puntuale di tutte le posizioni contenute nell'elenco, dando un termine di 5 giorni all'organizzazione interessata per esibire la documentazione.
7. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 6 del presente articolo o qualora il controllo puntuale di cui al medesimo comma 6 confermi la percentuale di difformità pari o superiore al 10%, l'organizzazione interessata viene esclusa dalla procedura e si applica quanto previsto all'art. 9 del presente Disciplinare.
8. Le posizioni irregolari ricomprese sotto la soglia di difformità del 10% non saranno considerate ai fini del calcolo della rappresentatività dell'organizzazione interessata.
9. Di norma il controllo della documentazione viene effettuato presso la sede camerale, salvo richieste motivate per le quali il Responsabile del procedimento può autorizzare la verifica presso la sede dell'Organizzazione imprenditoriale.

ART. 6 — CONTROLLI A CAMPIONE SULLE DICHIARAZIONI TRASMESSE DALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI E DALLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI

1. Salvo quanto disposto dall'art. 3 del presente disciplinare, i controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà trasmesse dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei

consumatori riguardano i nominativi elencati nell'allegato D al D.P.Reg. 28 novembre 2007, n. 8/L e s.m.i. ed hanno per oggetto rispettivamente l'iscrizione al sindacato o all'associazione dei consumatori.

2. Si applicano ai controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio trasmesse dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del precedente articolo 5 in quanto compatibili.

ART. 7— CONTROLLI IN CASO DI FONDATO DUBBIO

1. Ogni qualvolta il responsabile del procedimento nutra un fondato dubbio sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate dovrà effettuare un adeguato controllo. La fondatezza del dubbio può, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, consistere:
 - a) nel riscontro anche casuale di un contrasto tra i dati dichiarati e quelli già in possesso degli uffici camerali;
 - b) nell'evidente incoerenza dell'informazione dichiarata con altri dati già forniti dall'organizzazione;
 - c) nella manifesta imprecisione, omissione, lacunosità o inattendibilità delle informazioni o dei documenti presentati.

ART. 8 - TEMPISTICA DEI CONTROLLI

1. I controlli puntuali sono attivati all'atto della presentazione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e, sugli elenchi di cui all'Allegato B al D.P.Reg. 28 novembre 2007, n. 8/L e s.m.i., in concomitanza della procedura di caricamento del diritto annuale.
2. I controlli a campione sono attivati alla scadenza del termine previsto per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.

ART. 9 — PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI A RILEVAZIONE DI FALSE DICHIARAZIONI

1. Qualora il responsabile del procedimento, in sede di controllo dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rilevi elementi tali da configurare ipotesi di falsità nelle dichiarazioni rese, è tenuto alla denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale.
2. Nella fattispecie di cui al comma 1, il responsabile del procedimento adotta:
 - a) in caso di controllo preventivo, il provvedimento di esclusione in relazione alle irregolarità non sanabili;
 - b) in caso di controllo successivo, i più adeguati provvedimenti ivi compreso l'eventuale annullamento degli atti già adottati.
3. Di tutte le operazioni sopra descritte si redigerà processo verbale alla presenza di almeno due funzionari camerali e se ne darà comunicazione scritta all'interessato.
4. Nella comunicazione della ripartizione dei seggi al Presidente della Giunta provinciale, il responsabile del procedimento dà conto dei provvedimenti di irricevibilità ed esclusione eventualmente adottati.

ART. 11 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, si applicano le norme vigenti ed in particolare il D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e il D.P.Reg. 28 novembre 2007, n. 8/L e s.m.i.